

Corte di Cassazione III sez. civile - 7 dicembre 2007, n. 25648 - Pres. e Rel. Filadoro

**Sinistro stradale - responsabilità civile - risarcimento danni - mala gestio assicuratore - interessi e rivalutazione oltre il massimale - autonoma domanda - irrilevanza**

*In tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, in caso di colpevole ritardo dell'assicuratore, non occorre la proposizione di specifica domanda di responsabilità dello stesso.*

*E', infatti, sufficiente che il danneggiante dia atto della messa in mora nei confronti dell'assicuratore, ex art. 1224 c.c., per poter ottenere il riconoscimento agli interessi e alla rivalutazione oltre i limiti del massimale.*

*E', parimenti sufficiente la richiesta di risarcimento danni integrale.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Gli eredi di N . Luciano hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Torino del 13 giugno 2003 - 14 gennaio 2004 che riconosceva la responsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente del 18 novembre 1989 (il motociclista N . , deceduto a seguito dell'incidente, rispettivamente marito e padre degli originari attori; e Vincenza C. P . , conducente della vettura coinvolta nello stesso incidente, convenuta in giudizio con la sua compagnia di assicurazione).

F. S. e C. P. Vincenza resistono con distinti controricorsi.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte d'Appello ha riconosciuto una parte di colpa nel comportamento tenuto dalla C . , sul rilievo che la manovra della stessa (portatasi da destra a sinistra sulla carreggiata per effettuare la manovra di conversione di marcia in un tratto in cui questa era vietata: nel raccordo autostradale tra Palermo e Trapani) aveva indubbiamente concorso alla produzione dell'evento.

La Corte territoriale riconosceva a carico della C . un concorso di colpa di 1/3 ricordando che la stessa aveva patteggiato, in sede penale, la pena per il reato di omicidio colposo. Hanno osservato i giudici di appello che la C . si era portata improvvisamente nella corsia di sorpasso della strada, intercettando la traiettoria della motocicletta condotta dal N .

A carico del N . , invece, la Corte riconosceva un concorso di colpa nella maggior misura di 2/3 sottolineando che la verifica del sinistro era stata causata - in misura prevalente - dal comportamento imprudente del N . , il quale procedeva sulla sua motocicletta a velocità eccessiva, tenuto conto delle condizioni di traffico e del mezzo condotto.

Se corrispondeva a vero quanto accertato in sede di rilievi compiuti dai verbalizzanti - e cioè che N . era caduto a terra al termine di una frenata di quasi venti metri, prima di finire, dopo una lunga strisciata sull'asfalto, contro la vettura ferma (o quasi) della C . - occorreva tuttavia tener presente che tale frenata, la susseguente caduta e, infine, l'impatto finale contro la vettura ferma, erano state determinate anche dalla manovra improvvisa, compiuta dalla C . , che aveva creato un intralcio alla marcia dei veicoli che stavano percorrendo la corsia di sorpasso. I giudici di appello procedevano poi alla liquidazione dei danni; tenuto conto del concorso di colpa e di quanto già versato dalla società di assicurazione, concludevano

che le domande di ulteriori pagamenti proposte dagli appellanti dovevano essere rigettate.

Nulla poteva poi essere riconosciuto a titolo di danni per svalutazione, interessi e ritardato pagamento conseguente ad asserita "mala gestio" dell'assicurazione, trattandosi di domanda nuova preclusa in appello e non formulata tempestivamente in prime cure.

Con tre motivi i ricorrenti denunciano vizi della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del N. nella determinazione del sinistro per cui è causa.

Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

Costituisce apprezzamento di fatto, se logicamente motivato, l'accertamento del giudice di merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e la efficienza causale delle persone coinvolte nello stesso. Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Non fondate sono le censure relative alla valutazione dei danni (formulate con il secondo motivo di ricorso).

I giudici di appello hanno applicato i parametri normalmente utilizzati nei casi di decesso, tenendo conto di tutte le particolarità del caso.

Hanno provveduto alla liquidazione del danno patrimoniale degli eredi anche in riferimento alla prova reddituale fornita dagli attori: sicché la quantificazione del danno operata, adeguatamente motivata, non merita alcuna censura.

Per quanto attiene al danno morale, i giudici di appello hanno accolto integralmente la richiesta formulata per i figli N. Marcello e Marco, riducendo invece la somma liquidata a favore della moglie, Margherita G., ancora una volta sulla base dei parametri normalmente utilizzati con riferimento ai valori monetari dell'epoca del fatto.

La Corte territoriale, nel compiere tale valutazione, ha tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie ed in particolare delle effettive sofferenze patite dalla vedova e dai figli del N. per la tragica ed improvvisa morte del congiunto. Analogamente deve dirsi per quanto riguarda i danni riportati dalla motocicletta e il rimborso delle spese funerarie, per le quali i ricorrenti deducono che gli importi sostenuti furono superiori agli importi riconosciuti dai giudici di appello (senza riportare tuttavia il contenuto dei documenti dai quali risulterebbero tali, maggiori, esborsi).

La Corte territoriale, sul punto, ha comunque osservato che l'importo corrisposta dalla compagnia di assicurazione, per il primo titolo, era stato accettato senza alcuna riserva circa la congruità della somma. Le spese funerarie erano state rimborsate sulla base della fattura esibita (non risultando in alcun modo documentato il pagamento della maggior somma richiesta dagli appellanti).

Infine, quanto alla richiesta di condanna, per "mala gestio" (di cui alle censure formulate con il terzo motivo di ricorso) gli stessi giudici hanno ricordato che nell'atto introduttivo (così come nell'atto di intervento spiegato dai fratelli e genitori del N.) ed in sede di precisazione delle conclusioni non era stata formulata alcuna richiesta in proposito.

Solo con la comparsa conclusionale del 13 novembre 2001 era stata espressamente formulata una richiesta di condanna della S. assicurazioni per mala gestio e ritardato pagamento.

Osserva il Collegio che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte la domanda di condanna ultramassimale dell'assicuratore deve considerarsi contenuta nella semplice richiesta di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, formulata dal danneggiato.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai fini del superamento del massimale per interessi e rivalutazione, è sufficiente - secondo quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale - che il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, formuli una specifica domanda volta al riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2304, cfr. Cass. 19930 e 14248 del 2004).

In altre parole, come ha riconosciuto questa Corte (Cass. n. 17768 del 2005) per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell'ambito dell'azione diretta anche una domanda di responsabilità dell'assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l'assicuratore richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese.

Poiché i giudici di appello non si sono attenuti a tale principio, la sentenza impugnata deve essere cassata (in relazione al terzo motivo accolto) con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato con riferimento ai primi due motivi.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta nel resto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa anche per le spese